



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

Decreto n. 1151 del 8/6/2021

OGGETTO: Fondo di progettazione DPCM 14/07/2016 FPB91 - Appalto per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, studio di impatto ambientale, studio geologico esecutivo, comprensivo di esecuzione di rilievi, indagini e prove geologiche e geotecniche, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, inerenti agli "Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti gli abitati di Addaura e Mondello" - CUP D77B04000370007 – CIG 7742712013

Decreto di annullamento in autotutela del Decreto di aggiudicazione n. 343 del 20 febbraio 2020 e di risoluzione del contratto n. rep. 404/2020.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Visto	il Decreto Commissariale n. 343 del 20 febbraio 2020, con cui l'intervento in oggetto è stato aggiudicato al R.T.P. ARTEC ASSOCIATI S.r.l. – HYPRO S.r.l. – ING. ANTONINO MOSCHELLA – GEOL. GIORGIO GIACCHETTI – GHEA S.r.l.;
Visto	il contratto di appalto n. rep. 404/2020 stipulato in data 9 ottobre 2020;
Vista	la nota prot. 1704/2021 con la quale Questo Ufficio ha comunicato l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela del Decreto di aggiudicazione n. 343 del 20 febbraio 2020 e di risoluzione del contratto n. rep. 404/2020, in ragione del fatto che il legale rappresentante, amministratore, socio e direttore tecnico della capogruppo ARTEC Associati s.r.l., Ing. Massimo Brocato, è risultato destinatario di misura cautelare interdittiva, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, recante <i>"divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e di concludere con essa appalti"</i> per il periodo di un anno;
Considerato	che l'avvio del procedimento è stato determinato in ragione del fatto che le misure cautelari ed interdittive disposte afferiscono ad indagini relative ad una irregolare gestione di alcuni appalti da realizzarsi presso il Comune di Falcone (ME) in concorso con pubblici amministratori, integrante il reato, tra gli altri, di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e che i fatti corruttivi addebitati all'Ing. Brocato coinvolgono direttamente la ARTEC Associati s.r.l. in quanto volti a garantire a questa l'affidamento di pubbliche commesse;
Considerato	che tali circostanze risultano idonee ad incidere sui requisiti di moralità dell'impresa capogruppo del R.T.P. affidatario del servizio in oggetto, in quanto la condotta di reato contestata ed i fatti in questione, corrispondenti a <i>"gravi delitti propri dell'attività imprenditoriale svolta nei confronti della pubblica amministrazione"</i> , incidono negativamente sull'integrità ed affidabilità della ARTEC Associati s.r.l., ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del codice dei contratti pubblici, in quanto indice dell'esistenza di un sistema organizzato finalizzato alla sistematica violazione della finalità pubblica che dovrebbe caratterizzare l'attività imprenditoriale svolta nei confronti della pubblica amministrazione, in appalti aventi ad oggetto servizi nel campo dell'edilizia analoghi a quelli relativi all'appalto in oggetto;
Vista	la nota ricevuta da Questo Ufficio in data 27 maggio 2021 con la quale ARTEC Associati s.r.l. ha chiesto limitata a chiedere copia degli atti sulla scorta dei quali la Stazione appaltante ha comunicato l'avvio del procedimento, nulla deducendo avverso le motivazioni esposte dall'Ufficio in tale



- comunicazione a giustificazione della volontà di procedere all'annullamento in autotutela del Decreto di aggiudicazione n. 343 del 20 febbraio 2020 e di risoluzione del contratto n. rep. 404/2020;
- Considerato** che con nota prot. n. 1887/2021 la Stazione appaltante, dopo aver preso atto della mancata formulazione di osservazioni da parte di Artec Associati s.r.l. in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento, ha chiarito di non poter ostendere l'ordinanza resa dal GIP del Tribunale di Patti e recante la misura cautelare interdittiva disposta nei confronti dell'Ing. Brocato, di cui, pertanto, la società non può non avere conoscenza;
- Considerato** altresì, che risulta del tutto irrilevante, alla luce della normativa di settore, la circostanza che l'Ing. Brocato si sarebbe dimesso dai ruoli ricoperti prima dell'emissione della misura cautelare, posto che i fatti corruttivi addebitati a questi, antecedenti rispetto alla data delle dimissioni, involgono direttamente la ARTEC Associati s.r.l. in quanto volti a garantire a detta società l'affidamento di pubbliche commesse;
- Considerato** ancora, che dal medesimo certificato camerale trasmesso da Artec Associati s.r.l. con nota del 27 maggio 2021 emerge come lo stesso Ing. Brocato mantenga l'incarico di Direttore tecnico della stessa società, nonché una quota del 50% del capitale sociale della ARTEC ENGINEERING FINANCIAL HOLDING S.R.L., socio unico di Artec Associati s.r.l., non potendosi, allora, ritenere che la capogruppo del RTP affidatario dell'appalto abbia assunto alcuna concreta misura di dissociazione nei confronti dell'Ing. Brocato, il quale, al contrario, continua a svolgere un ruolo all'interno della società, rilevante anche ai fini della determinazione della moralità professionale della stessa ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Considerato** che i fatti in questione incidono negativamente sull'integrità ed affidabilità del RTP aggiudicatario in quanto è venuto meno il requisito della moralità professionale di uno dei componenti dello stesso, ed in particolare della capogruppo, posto che il concetto di "grave illecito professionale" ricomprende, infatti, ogni condotta, collegata all'esercizio dell'attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica sia essa di natura civile, penale o amministrativa (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 2 aprile 2020, n. 2245);
- Considerato** ancora, che secondo recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 2019, n. 1367), non è necessario che i gravi illeciti professionali posti a supporto di misure espulsive dagli appalti pubblici siano accertati con sentenza, anche non definitiva, essendo sufficiente che gli stessi siano ricavabili da altri gravi indizi, tra i quali vi è anche la emissione di misura cautelare interdittiva;
- Considerato** infine, che nella fattispecie opera il principio di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione, secondo cui nelle procedure per l'aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità (cfr. Cons. Stato, A.P., 20 luglio 2015, n. 8; Cons. Stato, sez. V, 12 maggio 2020 n. 2968);
- Considerato** dunque, che sono venuti meno, in capo alla ARTEC Associati s.r.l., capogruppo del R.T.P. aggiudicatario del servizio in oggetto, i requisiti di moralità professionale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 21 octies e 21 nonies della L. n. 241/1990 e dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,

DECRETA

Art. 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Art. 2

(Annullamento in autotutela del Decreto di aggiudicazione e risoluzione del contratto)

Sono disposti, nei confronti del R.T.P. ARTEC ASSOCIATI S.r.l. – HYPRO S.r.l. – ING. ANTONINO MOSCHELLA – GEOL. GIORGIO GIACCHETTI – GHEA S.r.l., l'annullamento in autotutela del Decreto di aggiudicazione n. 343 del 20 febbraio 2020 e la risoluzione del contratto di appalto n. rep. 404/2020 stipulato in data 9 ottobre 2020, in ragione della sopravvenuta carenza dei requisiti di moralità professionale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo alla società capogruppo ARTEC Associati s.r.l..

Art. 3

(Altre disposizioni)

La Stazione appaltante procederà all'incameramento della cauzione definitiva prestata dal R.T.P. ARTEC ASSOCIATI S.r.l. –HYPRO S.r.l. – ING. ANTONINO MOSCHELLA – GEOL. GIORGIO GIACCHETTI – GHEA S.r.l. ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Sarà cura della Stazione appaltante redigere stato di consistenza dell'attività oggetto di contratto già svolta dal R.T.P. ARTEC ASSOCIATI S.r.l. –HYPRO S.r.l. – ING. ANTONINO MOSCHELLA – GEOL. GIORGIO GIACCHETTI – GHEA S.r.l., al fine di poterne determinare l'entità e versare a quest'ultimo il relativo corrispettivo contrattuale.

Si fa salvo il diritto della Stazione appaltante di agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti e di provvedere all'applicazione delle penali previste dal contratto di appalto.

Art. 4

(Notifica del Decreto)

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it, sarà trasmesso all'impresa capogruppo ARTEC Associati s.r.l. (partita IVA n. 02961180839), con sede in Taormina, nella Via Francavilla n. 99, PEC: artec@mypec.eu

Il Proponente
R.T.P.
Geom. Giuseppe Ferrante

Il Soggetto Attuatore

Dott. Maurizio Crocetta

